



## CONVENZIONE

TRA COMUNE DI SUZZARA E .....

PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE ARTI E DELLE SCIENZE COME SPAZIO PROGETTUALE E DI AGGREGAZIONE PER GIOVANI E ASSOCIAZIONI  
CIG ...

In data ..... con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

### TRA

- il COMUNE DI SUZZARA, con sede legale a Suzzara in Piazza Castello 1, C.F. 00178480208, rappresentato dalla Dott.ssa Elisabetta Zucchi, nata a ..... il ....., in qualità di Dirigente ad Interim del Settore Servizi alla Persona (di seguito denominato "Concedente");
- ....., con sede legale a ..... in ....., C.F. ...., iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ....., rappresentato da ....., nato a ..... il ....., in qualità di ....., che dichiara espressamente essere rispondenti a verità i dati sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto (di seguito denominato "Concessionario");

### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2025 la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la pubblicazione di un avviso pubblico per l'avvio di una procedura di co-progettazione con Enti del Terzo Settore finalizzato alla concessione dell'immobile posto all'interno del Parco delle Arti e delle Scienze di Viale Zonta, e relative pertinenze, da adibire a punto di aggregazione per i giovani, nonché a spazio progettuale e di incontro delle associazioni giovanili presenti sul territorio;
- con Determinazione della Dirigente ad Interim del Settore Servizi alla Persona n. 47/SPER del 03/04/2025 con la quale è stato indetto, mediante Avviso Pubblico, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per dare esecuzione agli indirizzi di cui al punto precedente.
- con Determinazione della Dirigente ad Interim del Settore Servizi alla Persona n. ---/SPER del è stata affidata la concessione in uso gratuito dell'immobile in oggetto a -----.

### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina la concessione in uso gratuito a ..... dell'immobile posto all'interno del Parco delle Arti e delle Scienze di Viale Zonta, e relative pertinenze, per la realizzazione del progetto ".....", in attuazione delle finalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Il bene immobile oggetto della concessione è individuato sulle mappe catastali al Foglio 46 mappale 354 (fabbricato) e mappale 422 (parco), facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Suzzara, come da allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**).

In quanto spazio progettuale e di aggregazione destinato ai giovani e alle associazioni, dove svolgere attività di interesse pubblico a carattere educativo-ricreativo, culturale e sociale riconosciute tali dall'Amministrazione Comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito, ossia senza il pagamento di un canone.

## **Art. 2 – Finalità e obiettivi**

La finalità della presente concessione è di offrire alla cittadinanza, in particolare ai giovani dai 15 ai 34 anni e alle associazioni, uno spazio di incontro polifunzionale che offra l'occasione per sostenere forme di progettazione partecipata, attività di aggregazione e integrazione a carattere educativo-ricreativo, culturale e sociale, di inclusione delle fasce più vulnerabili, di fruizione intergenerazionale e sviluppo civico.

L'obiettivo è la realizzazione del progetto ".....", approvato in esito al positivo esperimento della procedura di co-progettazione prevista e disciplinata dall'art. 55, comma 3, del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Le parti si impegnano a osservare e realizzare quanto previsto dal progetto definitivo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (**Allegato 2**).

## **Art. 3 – Durata**

Dal momento della sua stipula, la Convenzione avrà durata di due anni, rinnovabili per ulteriori due anni nel caso in cui le progettualità attuate, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo richiedano. Qualora il Concessionario intendesse chiedere il rinnovo della concessione, dovrà presentare domanda almeno due mesi prima della scadenza.

## **Art. 4 – Canone di concessione**

Si dà atto che il concessionario si configura come ..... Risultano quindi insussistenti, in capo allo stesso, le condizioni ostative di cui all'art. 4, c. 6 del D.L. 95/2012, pertanto la concessione del bene immobile di cui all'art. 1 può essere rilasciata a titolo gratuito, ossia senza il pagamento di un canone.

Si rileva inoltre che il valore d'uso è stimato in € 5.000,00 annui, corrispondenti all'importo di un congruo canone annuo. La concessione a titolo gratuito si configura come un vantaggio economico ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990.

## **Art. 5 – Arredi e attrezzature**

Gli arredi e le attrezzature attualmente presenti nell'immobile oggetto di concessione sono stati acquistati dal concessionario uscente *ovvero* gli arredi e le attrezzature sono forniti dal concessionario che si impegna a rimuoverli alla scadenza della convenzione.

## Art. 6 – Impegni ed oneri del Concessionario

### 6.1 Gestione dello spazio

- a) Realizzare le attività previste nel progetto “.....” approvato in esito alla procedura di co-progettazione attivata dal Comune di Suzzara;
- a) assicurarsi che le azioni, destinate principalmente ai giovani (15-34 anni), siano comunque fruibili anche dalla cittadinanza;
- b) creare le condizioni affinché lo spazio concesso in uso sia fruibile anche da ulteriori associazioni giovanili che intendano, compatibilmente con il progetto da realizzare, utilizzare lo spazio per sviluppare altre progettualità complementari o integrative rispetto a quelle proposte dal concessionario;
- c) osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Codice di comportamento del Comune di Suzzara;
- d) rispettare, sotto la sua diretta responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro, inquinamento acustico;
- e) ottenere, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti, tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento di iniziative e manifestazioni, con onere di ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite;
- f) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentare al SUAP (anche attraverso eventuale soggetto terzo incaricato dall'ETS capofila della gestione dello spazio bar), con procedura telematica e comunicazione contestuale alla C.C.I.A.A., apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), dichiarando i requisiti professionali e morali necessari per aprire l'attività e assicurandosi che il personale impiegato, compresi i volontari e soci volontari, sia in possesso dei necessari titoli sanitari e autorizzazioni;
- g) applicare all'eventuale personale dipendente il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.
- h) curare l'approntamento e la pulizia degli spazi, compresa l'area verde, a seguito dell'organizzazione di manifestazioni ed iniziative;
- i) mantenere i locali, gli arredi e le attrezzature in uno stato di pulizia e decoro, efficienza e manutenzione; nessun rimborso, o indennizzo, sarà dovuto dal Comune alla scadenza della presente concessione per le aggiunte/miglioramenti effettuati dal Concessionario, che rimarranno di proprietà del Concedente, fatto salvo il diritto dello stesso di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile. In questo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e a spese del Concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario, il Concedente provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al Concessionario;
- j) provvedere alle operazioni di vigilanza e custodia della struttura segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Municipale o al corpo dei Carabinieri;
- k) osservare l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
- l) restituire il bene immobile, al termine della concessione, nella sua integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

### 6.2 Comunicazione

- a) Tutti i materiali di comunicazione relativi alle attività di progetto (inviti, comunicati stampa, pubblicazioni, manifesti e locandine, pieghevoli, pagine web, post social, video e quant'altro) dovranno obbligatoriamente riportare il logo CITTÀ DI SUZZARA con la dicitura “Con il contributo di” sopra al logo;

- b) in ottemperanza a quanto disposto dal comma 125 e 127 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, gli enti associativi che durante l'anno hanno percepito contributi, di qualunque genere, superiori a complessivi € 10.000,00, sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento vigente.

### 6.3. Utenze e manutenzione ordinaria

- a) Le utenze di acqua, luce, gas e rifiuti, stimate in € 11.500,00 annui (per un utilizzo dell'immobile analogo alla gestione della concessione in essere), e più in generale tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali saranno a carico del concessionario, così come le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile e delle relative pertinenze, compresi gli impianti idrico, elettrico e fognario (**Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.**);
- b) il Concessionario deve consentire l'accesso al Comune di Suzzara, che in ogni momento in cui lo ritenesse opportuno, per mezzo di personale interno o appositamente incaricato, ne verifica l'andamento in ogni suo aspetto, con riferimento in particolare alla manutenzione generale e degli impianti;
- a) a seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti e per il personale, l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.

### 6.4 Coperture assicurative

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza del complesso delle attività svolte nell'ambito della struttura oggetto della concessione, mallevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo - ove ricorra il caso - della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e gestione della struttura oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo.

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere, quali condizioni minime:

- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
  - o euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di
    - euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
    - euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- l'estensione alla RC per danni riconducibili al concessionario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della concessione (RC da committenza);
- l'estensione alla RC per danni a cose derivanti da incendio di cose del concessionario o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;

- l'estensione alla RC per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;
- estensione dell'assicurazione RCO ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario dell'immobile concesso, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del concessionario o portati nell'ambito dell'immobile concesso in uso dal medesimo o da terzi, per la cui copertura assicurativa dovrà pertanto eventualmente provvedere lo stesso concessionario nel suo proprio interesse.

Relativamente ai danni all'immobile e ai beni di proprietà comunale provvederà il Comune nei limiti delle proprie coperture assicurative, rinunciando a rivalersi nei confronti del concessionario.

Il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del comune per danni ai beni di proprietà del concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nella propria disponibilità e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (ex art.1916 cc) nei confronti del comune per quanto indennizzato ai sensi delle polizze stesse.

A garanzia dell'adempimento del presente contratto, il Concessionario ha presentato Polizza assicurativa per RC n. .... emessa da ..... con scadenza ....., con deposito della relativa quietanza, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e i suoi eventuali rinnovi.

### **6.5 Cauzione**

aver costituito a favore del Comune di Suzzara apposita cauzione definitiva tramite polizza Fideiussoria n. rilasciata da ..... Via ....., dell'importo pari ad euro ..... Il Concessionario si impegna a rinnovare la validità di tale polizza fino alla scadenza della presente concessione. Qualora il Comune di Suzzara si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata dal Concessionario entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di revoca/decadenza del Concessionario la cauzione sarà introitata dal Comune e non sarà restituita per nessun motivo. Il deposito è infruttifero.

### **6.6 Coordinamento, supervisione e monitoraggio**

- a) rispettare il piano di monitoraggio dello stato di attuazione delle attività progettuali proposte, nonché il piano di supervisione trimestrale, così come sono stati stabiliti nel progetto definitivo, allegato alla presente Convenzione (**Allegato 2**);
- b) il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Concedente i riferimenti della persona che ricopre il ruolo di coordinatore delle attività e del partenariato, oltre che di referente per il Comune, anche per quanto riguarda la fase di rendicontazione.

### **Art. 7 – Impegni ed oneri del Concedente**

- a) Le spese per la manutenzione straordinaria e del verde saranno a carico del Comune di Suzzara, ad eccezione di quelle derivanti da incuria o mancata manutenzione ordinaria da parte del concessionario;
- b) il concedente si impegna a consegnare l'immobile con un verbale di consegna dello spazio assegnato, all'avvio della concessione e consegna dei locali, da firmare da parte del legale rappresentante del concessionario per presa consegna;

- c) il Comune si impegna a promuovere le attività del progetto.

#### Art. 8 – Contributo

- a) Per la realizzazione del progetto definitivo è prevista la concessione di un contributo finanziario del valore massimo di € 5.000,00 annui, pari all'80% delle spese complessive sostenute, quale compartecipazione economica per l'organizzazione di iniziative così come delineate nel progetto.
- b) Il contributo economico potrà finanziare:
- solo le spese direttamente connesse all'organizzazione e realizzazione delle iniziative proposte (sono escluse le attività ordinarie degli enti);
  - le spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari e rimborsate dagli ETS entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dagli stessi, per attività direttamente riconducibili al progetto (sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario e l'impegno dei volontari si intende prestato in forma gratuita);
- c) rientrano nelle forme di compartecipazione dell'ETS/enti al progetto le attività prestate da volontari, che potranno essere valorizzate attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.
- d) gli introiti derivanti dalle attività di somministrazione di cibi e bevande devono essere utilizzati per coprire le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria. L'eventuale utile deve essere reinvestito sul progetto (si vedano a tal fine le modalità di rendicontazione di cui al successivo art. 9);
- e) l'erogazione del contributo annuo avverrà in due fasi:
- anticipo pari al 50% del contributo massimo previsto, previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività;
  - saldo finale a consuntivo a fronte di apposita rendicontazione finale completa della documentazione ai sensi dell'articolo 9;
- f) il contributo verrà erogato mediante bonifico bancario sul c/c dichiarato in sede di presentazione della domanda e della rendicontazione, previa acquisizione d'ufficio, presso gli enti competenti, del documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). L'eventuale esenzione dalla produzione del DURC deve essere dichiarata in sede di rendicontazione.

#### Art. 9 - Rendicontazione

- a) L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di una rendicontazione, secondo i tempi e modi definiti nell'allegato progetto definitivo, che comprenda:
- una **relazione illustrativa** delle attività svolte, debitamente documentate con foto e/o video, dalla quale risulti coerenza tra il progetto definitivo e quanto realizzato;
  - il **piano economico** di utilizzo del contributo, con il dettaglio delle diverse voci di spesa e delle eventuali ulteriori entrate, compreso l'utile eventuale derivante dagli introiti del bar (inteso come differenza tra le entrate dell'attività di somministrazione di cibi e bevande e le spese di manutenzione e utenze dell'immobile e relative pertinenze), che deve essere reinvestito sul progetto (art. 8, punto d);

- **giustificativi di spesa e pagamento**, quali cedolini, fatture e notule dai quali risultino i seguenti elementi minimi:
  - o dati identificativi dell'emittente
  - o dati identificativi dell'intestatario (capofila o partner di progetto)
  - o data di emissione
  - o CIG ....
  - o descrizione della fornitura o prestazione
  - o aliquota e ammontare aliquota
  - o importo totale al netto di eventuali sconti
- b) il contributo non può in nessun caso superare il totale delle spese ammesse a rendicontazione.

#### **Art. 10 – Controversie**

Per la definizione di qualsiasi controversia, di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, il foro competente è il Tribunale di Mantova.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Suzzara quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione della Convenzione, informa il concessionario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del nonché della rendicontazione della Convenzione, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Suzzara, Piazza Castello 1 - 46029 Suzzara (MN). Il Designato del Trattamento che vi compete è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Il Comune di Suzzara ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo email: (dpo@comune.suzzara.mn.it) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Suzzara, Piazza Castello 1, 46029 Suzzara (MN).

Con la sottoscrizione della Convenzione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Separatamente, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, il concessionario sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 679/2016.

La nomina a responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nel documento denominato "Nomina del responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679", che verrà sottoscritto dalle parti entro 20 giorni dalla data di stipulazione della presente Convenzione.

**Art. 12 – Risoluzione e recesso**

Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, la convenzione potrà essere risolta per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell’ETS capofila, nei seguenti casi:

- a. mancata attivazione degli interventi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune di Suzzara;
- b. gravi violazioni, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente atto;
- d. apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell’ETS;
- e. violazione della vigente normativa antimafia;
- f. violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito ad assunzione, tutela, protezione e assistenza del personale.

**Art. 13 – Spese contrattuali e oneri fiscali**

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione della presente concessione saranno a carico del Concessionario. La presente concessione è soggetta a registrazione in caso d’uso.

**Art. 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente pattuizione, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti.

**ALLEGATI**

- Allegato 1 - Planimetria
- Allegato 2 – Progetto definitivo
- Allegato 3 – Piano economico

Per il Comune di Suzzara  
Dott.ssa Elisabetta Zucchi .....

Per .....

Per .....

Per .....